

FAR.COM S.P.A.

Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie

Stato delle revisioni

Rev.	Data approvazione	Descrizione	Approvazione
00	04.10.2023	Prima emissione	Amministratore Unico

INDICE

1. SCOPO.....	3
2. TERMINI E DEFINIZIONI.....	3
3. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
4. RESPONSABILITÀ	3
5. MODALITÀ OPERATIVE	4
5.1. Che cosa si può segnalare.....	4
5.2. Chi può segnalare	6
5.3. Canali di segnalazione interna.....	7
5.4. Gestione della segnalazione interna	8
5.5. Condizioni per l’effettuazione di una segnalazione esterna.....	9
5.6. Canali di segnalazione esterna	9
5.7. Denuncia all’Autorità giurisdizionale	10
5.8. Obbligo di riservatezza.....	11
5.9. Trattamento dei dati personali	11
5.10. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni.....	13
5.11. Divulgazioni pubbliche	13
6. LE MISURE DI PROTEZIONE.....	13
6.1. Condizioni per la protezione della persona segnalante	14
6.2. Divieto di ritorsione.....	14
6.3. Protezione dalle ritorsioni	16
6.4. Misure di sostegno.....	16
6.5. Limitazioni della responsabilità	17
7. GESTIONE DELLE ISTRUTTORIE.....	17
7.1. La gestione delle istruttorie	17
7.2. Attività successiva al termine dell’istruttoria.....	18
8. DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE	18

1. SCOPO

Lo scopo del presente regolamento è quello di definire:

- le modalità per la gestione delle segnalazioni delle violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea;
- la tutela prevista per le persone che effettuano segnalazioni, interne oppure esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'Autorità giudiziaria o contabile;
- le modalità di svolgimento delle istruttorie successive alle segnalazioni.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

Si fa riferimento ai termini e alle definizioni indicate nel D.lgs. n. 24/2023 e nelle Linee guida dell'ANAC in materia di *whistleblowing*.

Si indica, nel seguito, il significato delle seguenti abbreviazioni:

- RPCT: Responsabile di prevenzione della corruzione e della trasparenza di Far.Com S.p.A.;
- OdV: Organismo di Vigilanza *ex* D.lgs. n. 231/2001 di Far.Com S.p.A.;
- ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione;
- PTPCT: Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di Far.Com S.p.A.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

A livello normativo, in Italia, l'istituto giuridico del *whistleblowing* è disciplinato dal D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*", vigente dal 30/03/2023, il quale ha abrogato le precedenti disposizioni normative in materia, indicate nell'elenco seguente:

- l'articolo 54-*bis* del D.lgs. 30 marzo 2001 n.165;
- l'articolo 6, commi 2-*ter* e 2-*quater*, del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- l'articolo 3 della L. 30 novembre 2017, n. 179.

4. RESPONSABILITÀ

Le responsabilità dell'applicazione del presente regolamento sono dettagliate nel seguito.

5. MODALITÀ OPERATIVE

5.1. Che cosa si può segnalare

Le violazioni rilevanti per il presente regolamento includono quei comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico oppure l'integrità di **Far.Com S.p.A.** (d'ora in avanti Società) di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo della Società e che consistono in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi punti 3), 4), 5) e 6);
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società, che non rientrano nei successivi punti 3), 4), 5) e 6);
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, anche se non indicati nell'allegato al D.lgs. n. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno di cui all'art. 26, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società oppure i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea nei settori indicati nei precedenti punti 3), 4) e 5).

La Società, inoltre, gestisce con le modalità indicate nel seguente regolamento le segnalazioni relative a violazioni del PTPCT.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché quelle acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

Ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

1. le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro oppure di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate (sono escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra segnalante e altro lavoratore);
2. le segnalazioni di violazioni ove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.lgs. n. 24/2023, ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al menzionato decreto;
3. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata per consentire la valutazione dei fatti da parte dei destinatari.

In particolare, è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità oppure altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

5.2. Chi può segnalare

Le segnalazioni oggetto del presente regolamento possono essere effettuate:

- dai dipendenti della Società;
- dai lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della L. 22 maggio 2017 n. 81, nonché dai titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c. e all'art. 2 D.lgs. n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- dai lavoratori e dai collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa per operatori economici che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
- dai liberi professionisti e dai consulenti che prestano la propria attività per la Società;
- da volontari e dai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività per la Società;
- dagli azionisti e dalle persone aventi funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, di vigilanza o di rappresentanza della Società.

La tutela delle persone segnalanti di cui ai punti precedenti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, ovvero la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) ove il rapporto giuridico di cui ai punti precedenti non sia ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione oppure nel corso di altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione previste dal presente regolamento si applicano anche:

a) al facilitatore, individuato nella persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. Il facilitatore, a titolo meramente esemplificativo, potrebbe essere il collega di un ufficio diverso da quello di appartenenza del segnalante che assiste quest'ultimo nel processo di segnalazione in via riservata, cioè senza divulgare le notizie apprese. Ancora, il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome e per suo conto senza spendere la sigla sindacale, invece se assiste il segnalante utilizzando la sigla sindacale il medesimo non riveste il ruolo di facilitatore. In quest'ultima ipotesi, rimane ferma l'applicazione delle disposizioni in tema di consultazione dei rappresentanti sindacali e di repressione delle condotte antisindacali di cui alla L. n. 300/1970;

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante (persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nello stesso ambiente lavorativo del segnalante o denunciante, come colleghi, *ex* colleghi, collaboratori, ecc.), di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo (rientrano in tale categoria le persone che hanno un rapporto di convivenza con il segnalante ovvero un rapporto di natura affettiva caratterizzato da una certa stabilità sia sotto il profilo temporale, sia sotto il profilo di condivisione di vita, anche se ciò non si concretizza con la condivisione della stessa abitazione) o di parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente (si tratta di coloro che, al momento della segnalazione, lavorano con il segnalante ed hanno rapporti che non siano meramente sporadici, occasionali, episodici ed eccezionali, ma presenti, sistematici, protratti nel tempo e connotati da una certa continuità tale da determinare un rapporto di amicizia tra le parti, di “comunanza”);

d) agli enti di proprietà della persona segnalante (trattasi dei casi in cui un soggetto è titolare di un ente in via esclusiva, sia in compartecipazione maggioritaria con terzi) o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano (enti presso i quali lavora colui che effettua una segnalazione, una divulgazione pubblica oppure una denuncia, pur non essendone proprietario. A titolo meramente esemplificativo, ci si riferisce alla situazione in cui il dipendente di un'impresa che effettua un servizio di fornitura per la Società segnali o denunci una violazione avvenuta in quest'ultimo. La ritorsione potrebbe essere attuata non nei confronti del segnalante o denunciante, ma nei confronti dell'impresa in cui questo opera, mediante ad esempio l'interruzione anticipata del contratto di fornitura), nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone (tra enti può svilupparsi una fitta rete di rapporti ed interconnessioni che si sostanziano, ad esempio, in accordi e collaborazioni, in scambi e confronti. Pertanto, indipendentemente dalla natura delle attività che gli enti in questione svolgono, questi ultimi sono tutelati in quanto, in ragione della connessione e della interrelazione con il segnalante o con il denunciante, potrebbero subire misure ritorsive a seguito di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica).

5.3. Canali di segnalazione interna

La gestione dei canali di segnalazione interna è affidata al **RPCT** di Far.Com S.p.A.

La Società ha attivato il seguente canale di segnalazione interna, che garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, di quella coinvolta e di quella comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione: [applicativo software](https://www.farmaciecomunalipistoiesi.it/societatrasparente/segnalazioni/) accessibile grazie al seguente *link*, pubblicato sul sito internet aziendale:

<https://www.farmaciecomunalipistoiesi.it/societatrasparente/segnalazioni/>

La piattaforma permette di effettuare anche segnalazioni anonime.

Inoltre, il segnalante può richiedere un incontro diretto con il RPCT allo scopo di effettuare la segnalazione. Tale incontro può essere richiesto contattando telefonicamente il RPCT. Quest'ultimo deve programmare, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla telefonata, un incontro con il segnalante. Il contenuto della segnalazione verbale, previo consenso della persona segnalante, viene trascritto dal RPCT e firmato da quest'ultimo e dal segnalante. La documentazione prodotta dopo la segnalazione verbale viene conservata secondo la disciplina prevista dal D.lgs. n. 24/2023 e nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

Nel caso di segnalazioni anonime, nonostante queste ultime non rientrino nell'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 24/2023, la Società ne assicura una gestione coerente con le segnalazioni di *whistleblowing* di cui al citato decreto, garantendo la riservatezza del contenuto della segnalazione, del segnalato e del segnalante nel caso si venisse a conoscenza della sua identità, nonché il divieto di atti di ritorsione.

Nell'ipotesi in cui il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi rispetto ai soggetti coinvolti nella segnalazione ovvero al contenuto di quest'ultima, deve essere sostituito, nella gestione e nell'analisi della segnalazione, *dall'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001*.

5.4. Gestione della segnalazione interna

Il RPCT, una volta ricevuta una segnalazione, svolge le seguenti attività:

1. rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione **entro 7 (sette) giorni** dalla data di ricezione;
2. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, delle integrazioni;
3. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute (un corretto seguito implica, in primo luogo, una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter, quindi, accordare al segnalante le tutele previste);
4. fornisce riscontro alla segnalazione **entro 3 (tre) mesi** dalla data dell'avviso del ricevimento o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 (sette) giorni dal ricevimento.

Nell'ipotesi in cui la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, viene trasmessa dal soggetto ricevente **entro 7 (sette giorni)** dal suo ricevimento al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Il RPCT, al momento della ricezione delle segnalazioni, valuterà se l'oggetto della segnalazione risulta rilevante ai fini del D.lgs. n. 231/2001, della L. n. 190/2012, ovvero ad altri aspetti al di fuori di tali materie.

Il RPCT valuterà di volta in volta, a seconda dell'oggetto, della gravità e della complessità della segnalazione, se inserire altri collaboratori nella gestione della segnalazione, quali l'**OdV**. Il RPCT valuterà quali informazioni condividere con gli eventuali collaboratori sopra indicati, nel rispetto dei principi di riservatezza previsti dal D.lgs. n. 24/2023.

Il RPCT informa l'OdV, se interessati i rispettivi ambiti di competenza rispetto all'oggetto della segnalazione, della ricezione della stessa, mantenendo riservate le informazioni sul segnalante e sul segnalato.

Tutti i soggetti che trattano i dati attinenti alla segnalazione devono essere autorizzati e debitamente istruiti in merito al trattamento dei dati personali.

5.5. Condizioni per l'effettuazione di una segnalazione esterna

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) mancata attivazione di un canale interno di segnalazione;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

5.6. Canali di segnalazione esterna

La segnalazione esterna può essere inviata all'ANAC. Per il dettaglio dei canali di segnalazione attivati e delle modalità di gestione delle segnalazioni si rinvia al contenuto presente al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

L'ANAC provvede a svolgere le seguenti attività:

1. fornisce a qualsiasi persona interessata le informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e sulle misure di protezione;

2. dà avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro 7 (sette) giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante, ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
3. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
4. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
5. svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
6. dà riscontro alla persona segnalante entro 3 (tre) mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, entro 6 (sei) mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 (sette) giorni dal ricevimento;
7. comunica alla persona segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle Autorità competenti o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

L'ANAC procede, inoltre, ad inviare le segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente Autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e dà contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio.

5.7. Denuncia all'Autorità giurisdizionale

È riconosciuta ai soggetti segnalanti anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Qualora il *whistleblower* rivesta la qualifica di pubblico ufficiale oppure di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni citati nei paragrafi precedenti, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale. Si rammenta, in ogni caso, che l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare solo reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal *whistleblower*, che può segnalare anche illeciti di altra natura.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giurisdizionali cui è sporta la denuncia.

5.8. Obbligo di riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente oppure indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso del segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, le quali devono essere espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2 *quaterdecies* del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. Nella presente ipotesi deve essere dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

La Società assicura la tutela anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La segnalazione, nonché la documentazione allegata a quest'ultima e quella acquisita e prodotta nel corso dell'istruttoria, sono sottratti all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990 n. 241, nonché dagli artt. 5 ss. del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

La persona coinvolta nella segnalazione può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

5.9. Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le Autorità competenti previsto dal D.lgs. n. 24/2023, viene effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni ricevono una specifica autorizzazione e formazione, come previsto da parte degli artt. 29 e 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2 *quaterdecies* del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

I soggetti esterni che forniscono servizi strumentali alla gestione delle segnalazioni sono designati quali Responsabile del trattamento *ex art.* 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Tali soggetti sono tenuti a fornire garanzie in merito all'adozione di adeguate misure di sicurezza conformi all'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché ad assicurare un adeguato livello di rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compresa l'applicazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 24/2023 sulla tutela dell'identità del segnalante.

La normativa europea sulla protezione dei dati personali prevede che, in alcuni casi specifici, la legge nazionale possa limitare la portata degli obblighi del titolare del trattamento e dei diritti generalmente riconosciuti agli interessati in riferimento ai propri dati personali previsti al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679.

Come stabilito dall'art. 13, comma 3, del D.lgs. n. 24/2023 nell'ambito delle segnalazioni è prevista una limitazione dei diritti degli interessati ai sensi dell'art. 2 *undecies* del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. In particolare, tale limitazione si applica in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone eventualmente coinvolte/menzionate nella segnalazione stessa.

Pertanto, il segnalante può esercitare il diritto di accesso ai propri dati, di rettifica o di integrazione, di cancellazione e di limitazione del trattamento con le medesime modalità in cui ha effettuato la segnalazione oppure rivolgendosi direttamente, tramite contatto telefonico, al RPCT.

Il segnalante, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, ha altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati laddove ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

L'esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 da parte degli altri soggetti interessati, quali il segnalato o altre persone coinvolte, può essere ritardato, limitato oppure escluso qualora tale esercizio possa comportare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante, come previsto dall'art. 2 *undecies*, lett. f, del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (in attuazione dell'art. 23 del Regolamento (UE) 2016/679).

In tali casi, i menzionati soggetti possono esercitare detti diritti tramite il Garante per la Protezione dei dati personali con le modalità di cui all'art. 160 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Società nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e a quelle coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

5.10. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Le segnalazioni, nonché la relativa documentazione, sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 24/2023 e del principio di cui all'art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.

5.11. Divulgazioni pubbliche

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal D.lgs. n. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste da parte del D.lgs. n. 24/2023, e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla normativa in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure laddove vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

6. LE MISURE DI PROTEZIONE

La Società assicura il rispetto delle misure di protezione previste al Capo III del D.lgs. n. 24/2023, indicate nel seguito.

6.1. Condizioni per la protezione della persona segnalante

Le misure di protezione previste all'interno del Capo III del D.lgs. n. 24/2023 si applicano alle persone indicate al par. 5.2. del presente regolamento quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente oppure denunciate, fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al par. 5.1 del presente regolamento;
- b) la segnalazione o la divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Capo II del D.lgs. n. 24/2023.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, a denunciare oppure a divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Salvo quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs. n. 24/2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante viene irrogata una sanzione disciplinare.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche nei casi di segnalazione, o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 24/2023. La Società assicura, pertanto, la conservazione della documentazione relativa alle segnalazioni anonime per non oltre 5 (cinque) anni dalla data di ricezione della segnalazione, rendendo così possibile rintracciarle nel caso in cui il segnalante comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

6.2. Divieto di ritorsione

I soggetti di cui al par. 5.2 del presente regolamento non possono subire alcuna ritorsione.

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche soltanto tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti, atti od omissioni vietati ai sensi del presente paragrafo nei confronti delle persone di cui al par. 5.2, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica oppure della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'Autorità giudiziaria dalle persone di cui al par. 5.2, se tali persone dimostrano di aver effettuato *ex D.lgs. n. 24/2023* una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Di seguito sono indicate talune fattispecie che costituiscono ritorsioni:

1. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
2. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
3. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
4. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
5. le note di merito negative o le referenze negative;
6. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
7. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
8. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
9. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
10. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
11. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui *social media*, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e di redditi;
12. l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in futuro;
13. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
14. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
15. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

6.3. Protezione dalle ritorsioni

I soggetti di cui al par. 5.2 del presente regolamento possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito. Si precisa che sono inclusi tra i soggetti che possono comunicare ad ANAC anche coloro che avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciante o divulgatore pubblico subiscono ritorsioni in ragione di detta connessione (ad esempio il facilitatore). L'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 24/2023.

È necessario che il segnalante fornisca ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica effettuata da un lato e la lamentata ritorsione dall'altro.

Gli atti assunti in violazione dell'art. 17 del D.lgs. n. 24/2023 sono nulli. Le persone di cui al par. 5.2 del presente regolamento che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile hanno diritto ad essere reintegrate nel posto di lavoro *ex art. 18 della L. 20 maggio 1970 n. 300* oppure *ex art. 2 del D.lgs. 4 marzo 2015 n. 23*, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

L'Autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'art. 17 del D.lgs. n. 24/2023 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

6.4. Misure di sostegno

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'art. 5, comma 1, lett. v) e w), del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative

nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e sulle condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

6.5. Limitazioni della responsabilità

Non è punibile il soggetto di cui al par. 5.2 del presente regolamento che riveli oppure diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione oppure della diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o la diffusione delle medesime informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e segnalazione, divulgazione pubblica oppure la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile sono state effettuate secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 24/2023.

Quando ricorrono tali ipotesi è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto di cui al par. 5.2 del presente regolamento non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile oppure amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

7. GESTIONE DELLE ISTRUTTORIE

7.1. La gestione delle istruttorie

Il gestore della segnalazione (RPCT), entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione, rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento. Ove necessario, ad esempio nel caso in cui quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, richiede al segnalante elementi integrativi. Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione come di *whistleblowing*, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

L'istruttoria deve concludersi entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione ovvero, in caso di assenza di tale avviso (come nel caso di segnalazione effettuata di persona), entro 3 (tre) mesi dalla data scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, il gestore della segnalazione può avviare un dialogo con il segnalante, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti ed informazioni ulteriori. Ove necessario,

può anche acquisire atti e documenti da altri uffici della Società, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni ed altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante, del segnalato e dei contenuti della segnalazione. Tutti i soggetti che trattano i dati, come il personale di altri uffici eventualmente coinvolti nella gestione della segnalazione, devono essere autorizzati e debitamente istruiti in merito al trattamento dei dati personali.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, il gestore della segnalazione ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, informando il segnalante, nonché gli eventuali altri organi interni che erano stati informati della ricezione della segnalazione (ad esempio l'OdV).

Qualora, invece, ritenga fondata la segnalazione deve comunicare l'esito dell'istruttoria all'Organo Amministrativo.

Il gestore della segnalazione deve fornire informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria e del termine di quest'ultima, dando conto delle misure previste, adottate oppure da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

7.2. Attività successiva al termine dell'istruttoria

Una volta che il RPCT ha comunicato all'Organo Amministrativo l'esito dell'istruttoria, questo attua le azioni conseguenti più appropriate. La decisione potrebbe comprendere, a titolo esemplificativo, una o più delle seguenti azioni:

- risolvere, ritirare o modificare il coinvolgimento della Società in una transazione, in un contratto, ecc.;
- restituire o richiedere la restituzione di qualsiasi beneficio improprio;
- assumere misure disciplinari nei confronti dei membri del personale coinvolti (in conformità al CCNL e al Sistema disciplinare aziendale);
- denunciare la questione alle Autorità competenti.

8. DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE

Il presente regolamento viene distribuito e diffuso con le seguenti modalità:

- pubblicazione sul sito internet aziendale;
- inserimento di un *link* nell'*home page* alla pagina del sito dedicata al *whistleblowing*;
- affissione presso le bacheche aziendali;
- invio all'Organismo di Vigilanza;
- invio tramite posta elettronica a tutto il personale aziendale dotato di una e-mail aziendale.